

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del 3 dicembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 68, rubrica e cpv. 4–7

Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà
(art. 60 LFPr)

4–7 Abrogati

Art. 68a Riscossione dei contributi
(art. 60 LFPr)

¹ L'organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.

² Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l'importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.

³ L'organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l'azienda lo richiede o è inadempiente.

⁴ Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 68b Verifica dell'utilizzazione delle risorse del fondo,
tenuta dei conti e revisione
(art. 60 LFPr)

I cpv. 5–7 dell'attuale articolo 68 diventano cpv. 1–3 dell'art. 68b

¹ RS 412.101
² RS 281.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova